

Usura concreta: la Cassazione ne precisa i principi di accertamento
Cassazione penale , sez. II, sentenza 07.05.2014 n° 18778 ([Roberto Marcelli](#))

L'[art. 644 c.p.](#) distingue due fattispecie di usura, l'usura presunta, che ricorre quando si eccede la soglia d'usura, e l'usura concreta che, invece, ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni.

La giurisprudenza si è occupata principalmente della prima fattispecie: soprattutto in questi ultimi anni, anche a seguito delle ferme posizioni assunte dalla Suprema Corte, sono ampiamente proliferati i ricorsi all'Organo giudiziario per i presunti debordi dei limiti di usura negli interessi, commissioni ed altre spese praticati dagli intermediari creditizi. Si è nel contempo avuto modo di riscontrare tuttavia il diffondersi di comportamenti che, nelle pieghe delle 'Istruzioni' per la rilevazione del TEGM della Banca d'Italia, adottano, in talune circostanze, sistemi di tariffazione del credito non propriamente coerenti con il merito di credito del cliente; nel rispetto formale dei limiti d'usura, il costo del credito appare esoso, sproporzionato rispetto alle condizioni e alla natura del finanziamento, configurando aspetti che richiamano l'usura concreta prevista dall'[art. 644 c.p.](#)

Con una recente sentenza la Cassazione Penale interviene, per la prima volta, sull'usura concreta, regolata dal 3° comma dell'[art. 644 c.p.](#): *'La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.'*

L'intervento della Corte Suprema è puntuale e circostanziato, ponendo ben cinque principi di diritto che, ancorché chiari e definiti nel loro enunciato, non mancheranno di sollevare sul piano applicativo dispute e confronti:

I. *'Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto ([art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte](#)) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione'.*

II. *'In tema di c.d. usura in concreto ([art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte](#)) la 'condizione di difficoltà economica' della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la 'condizione di difficoltà finanziaria' investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni'.*

III. *'In tema di c.d. usura in concreto ([art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte](#)) le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo 'stato di bisogno' (che integra la circostanza aggravante di cui all'[art. 644 c.p., comma 5, n. 3](#)) perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)'.*

IV. *‘In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) le ‘condizioni di difficoltà economica o finanziaria’ della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post’.*

V. *‘In tema di cd. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione’.*

La Suprema Corte si è premurata di distinguere le ‘condizioni di difficoltà economica o finanziaria’ dal più grave ‘stato di bisogno’, stabilendo una gradazione della privazione della piena libertà contrattuale che si ritiene nel primo caso astrattamente reversibile mentre nel secondo tendenzialmente irreversibile^[1]. Lo stato di bisogno designa ipotesi nelle quali risultano pregiudicate le più elementari esigenze di vita ovvero necessarie al mantenimento della propria situazione patrimoniale, mentre la ‘difficoltà economica o finanziaria’ denota una situazione di criticità che tuttavia non è tale da compromettere, in maniera irreversibile, tali esigenze, determinando quell’assillo e indifferibile necessità che sembra costituire il tratto caratteristico dello stato di bisogno^[2].

Invertendo, presumibilmente in un refuso, i concetti, la Suprema Corte riconduce la ‘condizione di difficoltà economica’ ad una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, in una situazione patrimoniale sana, a fronte di una ‘condizione di difficoltà finanziaria’ che investe l’insieme delle attività patrimoniali.

Nella situazione di profonda crisi che da più anni interessa buona parte dell’economia nazionale, assai ricorrenti sono i rapporti bancari di operatori che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria, quando non risulta già pregiudicata la situazione economico-patrimoniale: in situazioni estreme non sono infrequenti gli elementi che travalicano nella situazione di ‘stato di bisogno’. In tali circostanze la dominanza della controparte bancaria diviene palese e, alla luce delle indicazioni della Cassazione, presenta particolari criticità il processo di valutazione e definizione delle condizioni contrattuali del credito; *‘l’usura è un delitto a dolo generico, nel cui ‘fuoco’ rientrano la coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari’*. Rimane più arduo escludere la consapevolezza dello stato di difficoltà economica e finanziaria da parte dell’intermediario che eroga il credito, proprio sulla base di una formale istruttoria.

La Cassazione rimette alla discrezionalità del giudice l’accertamento degli elementi dell’usura concreta, fissando tuttavia il principio che le ‘condizioni di difficoltà economica o finanziaria’ vengano valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato. A ciò – precisa la Cassazione – induce la necessità, sempre cogente per l’interprete, di ridurre i già ampi margini di indeterminatezza della fattispecie. Anche questo aspetto viene ad assumere una delicata rilevanza, imponendo all’intermediario una più rigida coerenza ed aderenza delle condizioni praticate alle risultanze che oggettivamente emergono dall’istruttoria del credito.

Un indistinto ed indifferenziato accostamento delle condizioni praticate alle soglie d’usura, può costituire per l’intermediario un serio rischio di incorrere nelle circostanze di usura concreta stigmatizzate dalla Cassazione.

Momenti tipici di particolare criticità si ravvisano in sede di ristrutturazione del credito, negli scoperti senza affidamento che si protraggono nel tempo, in talune circostanze di scoperti in extra-fido e nelle penali di mora previste nelle situazioni di mancato pagamento alla scadenza. In tali circostanze si richiede all'intermediario un'attenzione particolare: per configurarsi l'usura non è necessario l'approfittamento dello stato del cliente, cioè un'azione pro-attiva volta a trarre profitto dallo stato di difficoltà del debitore, ma è sufficiente la mera consapevolezza dello stato in cui verte il cliente e la sproporzione dei compensi richiesti.

Dopo un lungo, lunghissimo silenzio, negli ultimi anni la Suprema Corte è intervenuta reiteratamente in materia d'usura, ponendo principi di estremo rigore a presidio del reato d'usura, escludendo ogni forma di deroga o zona grigia che possa condurre a forme di elusione e pregiudizio alla determinatezza e tassatività della norma.

Se per l'usura presunta gli intermediari hanno posto in essere procedure in grado di presidiare in termini efficienti il rispetto delle soglie d'usura – intervenendo automaticamente con 'blocchi' in sede di predisposizione dei contratti e con 'cimature' in sede di addebito delle competenze – per l'usura concreta i presidi di rispetto appaiono più complessi, dovendo questi essere coordinati in strutture di parametrizzazione della situazione economico-finanziaria e in funzione della natura del credito richiesto dalla clientela.

Certamente la sentenza viene a costituire un serio monito a presidio di comportamenti opportunistici che, nell'attuale situazione economica del paese, possono seriamente pregiudicare l'attività imprenditoriale e con essa lo sviluppo del paese. Per contro, le indicazioni della Cassazione possono alimentare argomentazioni in grado di produrre un cospicuo allargamento dei ricorsi alla Magistratura, anche quando il tasso praticato, pur rimanendo entro i limiti di soglia, risulti superiore alla media, per accertamenti d'usura che spesso si risolvono in un nulla di fatto.

L'usura concreta viene ad assumere una funzione che rimane sussidiaria all'usura presunta, essendo rivolta, come ribadisce la Cassazione, a 'colmare possibili vuoti di tutela'. Viene rimesso, in ultima analisi, alla discrezionalità del giudice il delicato ruolo di mediazione fra le giuste pretese dell'intermediario e il corretto ausilio creditizio prestato al cliente. Un'eccessiva tensione e attenzione alle difficoltà economiche e finanziarie della clientela, senza una parallela considerazione dei rischi di insolvenza che l'intermediario deve necessariamente coprire, può facilmente indurre un generale innalzamento dei tassi ed effetti indesiderati di razionamento del credito, con risvolti sistemici più nocivi di quelli che nelle finalità della legge si vuole temperare^[1]. È auspicabile che l'usura concreta mantenga un ruolo ancillare all'usura presunta, fondata sul più oggettivo e trasparente limite stabilito dalle soglie d'usura.

[1] In una precedente sentenza la Cassazione, con riferimento allo stato di bisogno, così si era espressa: *'Lo stato di bisogno della persona offesa, già costituente requisito per la configurabilità del reato d'usura, secondo l'originaria formulazione dell'art. 644 c.p. ed attualmente rilevante come causa di aggravamento della pena, ai sensi del comma 5 n. 3, dello stesso art. 644, nella formulazione introdotta all'art. 1 l. 7 marzo 1996 n. 108, non può essere ricondotto ad una situazione di insoddisfazione derivante dall'impossibilità o difficoltà economica di realizzare qualsivoglia esigenza avvertita come urgente, ma deve essere riconosciuto soltanto quando la persona offesa, pur senza versare in stato di assoluta indigenza, si trovi in una condizione, anche provvisoria, di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque'* (Cass. Pen., 8 marzo 2000, n. 4627).

[2] *'Il concetto di 'difficoltà economica o finanziaria' denota una condizione meno gravosa e meno compromessa, tale da non costituire per il soggetto passivo quell'impellente assillo che, per comune consenso, rappresentava il tratto distintivo dello 'stato di bisogno' richiamato dall'originario art. 644 c.p.: nessun dubbio che il diverso valore*

semantico del termine impiegato (difficoltà in luogo di bisogno) attribuisce alla situazione tipica delineata dalla norma un senso meno pregnante che non quello che dottrina e giurisprudenza ritenevano espresso dall'omologo requisito stabilito dalla previgente fattispecie base dell'usura. La formula normativa sembra così alludere a tutte quelle ipotesi nelle quali il soggetto passivo, pur non versando in uno stato di estremo condizionamento sotto il profilo economico, è tuttavia gravato da impegni rilevanti, che in qualche misura ne limitano la libertà di agire, privandolo, ad esempio, della possibilità di fare ricorso ai normali canali di credito' (F. Mucciarelli, Commento alla L. 7/3/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura, in L.P.).

[3] *'La preoccupazione di incorrere nei rigori della sanzione penale nei casi come quello ipotizzato, nel quale il discrimine fra lecito e illecito passa esclusivamente per il delicato accertamento dell'elemento soggettivo del reato, potrebbe infatti indurre i funzionari incaricati degli accertamenti e delle valutazioni ad assumere giudizi particolarmente rigidi, tali da escludere dal finanziamento tutte le situazioni genericamente collocabili nella zona grigia vicino a quella (comunque non oggettivamente definibile) della 'difficoltà economica o finanziaria'. Con l'ulteriore, certo non desiderato, effetto di spingere verso il mercato clandestino e illegale del credito un'ulteriore fascia di utenti' (F. Mucciarelli, Commento alla L. 7/3/1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura, in L.P.).*